

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 maggio 2008

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di maggio dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e dodici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI**

e gli Assessori

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig. Giuseppe ISABELLON**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione. Si fa altresì menzione che l'Assessore LA TORRE interviene alla seduta alle ore 8.15' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1526, il Presidente CAVERI si assenta dalle ore 8.55' alle ore 8.58' e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 1601 al n. 1606 e la presidenza è assunta dall'Assessore delegato CERISE. Inoltre l'Assessore VIERIN lascia la seduta alle ore 9.10' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1627.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1516** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRAP, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2007, N. 32.

L'Assessore al Bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Aurelio MARGUERETTAZ, richiama il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive e che stabilisce l'aliquota da applicare al valore della produzione netta per il calcolo dell'imposta.

Fa presente che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota ordinaria è pari al 3,9%.

Precisa che l'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo summenzionato, stabilisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'emanazione dello stesso decreto, le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e che la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti.

Ricorda che la Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, articolo 1, comma 1, ha disposto, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti:

- a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente;
- b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente.

Ricorda, inoltre, che la stessa legge all'articolo 1, comma 2 autorizza la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione della riduzione che troveranno applicazione:

- per i soggetti il cui esercizio di imposta coincide con l'anno solare, per i redditi prodotti nel 2008, ovvero da dichiarare con il modello Unico 2009;
- per i soggetti il cui esercizio di imposta non coincide con l'anno solare, per i redditi prodotti nell'esercizio 2007/2008, ovvero con la relativa dichiarazione.

Precisa che la riduzione di aliquota potrà essere applicata sul valore della produzione netta realizzata sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dai soggetti passivi in possesso dei requisiti di legge sopracitati, in alternativa alle altre riduzioni IRAP previste dalle leggi regionali, in relazione all'esigenza di rispettare quanto disposto dal D.lgs. 446/97 in materia di potere delle regioni.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Aurelio MARGUERETTAZ;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione finanze e assicurazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di approvare, in attuazione della legge 12 dicembre 2007, n. 32 articolo 1, comma 2, i criteri e le modalità relativi all'applicazione della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle imprese così dette "virtuose", di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

**Criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRAP, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32**

**Finalità**

Definizione dei criteri e delle modalità relativi all'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività (IRAP) in attuazione dell'articolo 1, della legge 12 dicembre 2007, n. 32.

**Soggetti passivi IRAP destinatari della riduzione d'aliquota**

L'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di un punto percentuale da applicare al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti:

- a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente;
- b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente.

Possono applicare la riduzione summenzionata, i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi d'imposta.

Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis) (*Amministrazioni pubbliche*) determinino l'imposta in applicazione dell'articolo 16, comma 2 del D.lgs. 446/97, non si applica la norma in esame.

**Definizione del valore della produzione netta ai fini della verifica del presupposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 32/2007**

1. Per "valore della produzione netta" si intende la base imponibile dell'IRAP, così come determinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 446/1997:
  - a) articolo 5 relativo alle società di capitali ed agli enti commerciali;
  - b) articolo 5-bis relativo alle società di persone e alle imprese individuali;
  - c) articolo 6 relativo alle banche ed agli altri enti e società finanziari;
  - d) articolo 7 relativo alle imprese di assicurazioni;
  - e) articolo 8 relativo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) (*esercanti arti e professioni*);
  - f) articolo 9 relativo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) (*produttori agricoli*);

- g) articolo 10 relativo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) (*enti privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, società ed enti commerciali e non commerciali non residenti nel territorio dello Stato*);
  - h) articolo 10 bis, comma 2, relativo alle amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciale e che hanno optato per il sistema di determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali;
  - i) articolo 11, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta;
  - j) articolo 12 relativo alla determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti;
  - k) articolo 13 relativo ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni di gruppi non residenti;
  - l) articolo 17, commi 2 e 4 relativo ai soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, a quelle a proprietà divisa.
2. Come previsto dal comma 47 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 446/97.
  3. Per i soggetti passivi IRAP che esercitano la propria attività anche nel territorio di altre regioni, l'incremento richiesto nell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre, n. 32 è commisurato al valore della produzione netta realizzato nell'intero territorio dello Stato.
  4. Nella determinazione del valore della produzione non si tiene conto del valore minimo della produzione dei soggetti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

**Definizione degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e dei contributi pubblici ai fini della verifica del presupposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 32/2007**

1. Per "Ammortamenti rilevanti ai fini IRAP" si intende le quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai sensi del decreto legislativo 446/97.
2. Per "contributi rilevanti ai fini IRAP" si intende i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici che concorrono a formare la base imponibile IRAP.

**Definizione dei costi del personale ai fini della verifica del presupposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 32/2007**

1. Per "Costi relativi al personale" si intende gli oneri relativi al personale così come classificati nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9, del Codice Civile. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli oneri relativi al personale sono individuati assumendo le voci corrispondenti a quelle classificate nell'articolo 2425, comma primo, lettera b) numero 9, del Codice Civile.

2. Per “Oneri deducibili ai fini IRAP“ si intende gli oneri relativi al personale deducibili ai sensi del decreto legislativo 446/1997 articolo 11, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, escluso il comma 4-bis.
3. Per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 (*enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali*), la determinazione del parametro è effettuata con riferimento all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, che concorre alla formazione della predetta base imponibile.

**Meccanismo di determinazione dei parametri di cui all’articolo 1, comma 1  
della legge regionale 32/2007**

1. La condizione di cui alla lettera a), dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d’imposta il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente antecedenti quello di riferimento, risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il valore medio preso come base di confronto, sia minore o uguale a zero la condizione è realizzata purché il valore della produzione netta dell’esercizio di riferimento, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo.
2. La condizione di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007 è realizzata quando, alla chiusura del singolo periodo d’imposta, l’ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell’articolo 2425, comma 1, lettera B)), n. 9) del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente antecedente quello di riferimento, risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia uguale a zero la condizione è realizzata purché l’ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell’articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9) del Codice Civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo.
3. L’incremento summenzionato, uguale o maggiore al 5 per cento, risulta dall’applicazione, per entrambi i parametri, della seguente formula:

$$\frac{(T-TM) \times 100}{TM} \geq 5$$

Dove T rappresenta:

- a) Il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d’imposta di riferimento;
- b) L’ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell’articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del Codice Civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d’imposta di riferimento;

Dove TM rappresenta per entrambi i parametri, il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media si utilizza la media aritmetica.

4. Ai fini del computo del valore medio del triennio precedente, i valori della produzione netta e del costo del lavoro devono essere rilevati dai rispettivi modelli di dichiarazione dei redditi, senza procedere ad alcun ricalcolo, dei medesimi, per tenere conto di eventuali successive modifiche normative.

**Modalità di applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007**

1. I soggetti passivi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007, applicano la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota vigente per il periodo di riferimento, in sede di determinazione dell'imposta dovuta.
2. La riduzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 32/2007 è concessa in alternativa alle altre riduzioni IRAP previste dalle leggi regionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicano la riduzione dell'aliquota in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il 2008, assumendo i periodi d'imposta 2005, 2006, 2007, quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007.
2. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso successivamente al 1° gennaio 2008, applicano la riduzione sopracitata in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo 2007/2008, assumendo i periodi di imposta 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 32/2007.